

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 3 MAGGIO 1986

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI DOTTORI AGRONOMI, DEI DOTTORI FORESTALI E DEI PERITI AGRARI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N. 818. DELIMITAZIONE DEL SETTORE DI OPERATIVITÀ DI TALI PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE INCENDI.

Art. 1.

1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9) - 15) - 18) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40) - 41) - 46) - 50) - 60) - 87) - 88) - 91) - 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982;

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Art. 2.

1. Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

Art. 3.

1. A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:

1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art.4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;

2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come "lettera iniziale delle professioni" all'art. 11, terzo comma, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari.